



Interventi di accompagnamento all'occupabilità del Trentino (lavori socialmente utili)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/07/2012	ad oggi	1%	assegno mensile lordo omnicomprensivo	1%	assegno mensile lordo omnicomprensivo	7,4% ²	assegno mensile lordo omnicomprensivo

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2012	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Dal 01/07/2012 possono iscriversi tutti i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili)".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Accordo del 17/05/2011. Per assegno omnicomprensivo si intende la retribuzione comprensiva anche delle forfettizzazioni dei seguenti elementi: ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, 13° mensilità, 14° mensilità, trattamento di fine rapporto.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I LAVORATORI OCCUPATI NELLE INIZIATIVE DI UTILITA' COLLETTIVA DENOMINATE "INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' (EX LAVORI SOCIALMENTE UTILI)"

Indice:
17/05/2011 Accordo

17/05/2011

Estratto dal:
Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "interventi di accompagnamento all'occupabili (ex lavori socialmente utili)"

TITOLO I – PARTE INTRODUTTIVA

[...]

2. NATURA, DECORRENZA, DURATA DELL'INTESA E PROCEDURE DI RINNOVO

La presente Intesa ha dignità, nel settore, di contratto collettivo di lavoro di riferimento. Fermo restando che tale disciplina contrattuale è tendenzialmente esaustiva della regolamentazione pattizia del rapporto di lavoro, qualora vi sia necessità nel corso della vigenza contrattuale di normare situazioni di fatto qui non contemplate, si farà riferimento alla disciplina del CCNL cooperative e consorzi agricoli.

[...]

TITOLO II – CONDIZIONI GENERALI DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro è a tempo determinato per lo svolgimento degli specifici progetti concordati con gli enti previsti nell'ambito della vigente Azione 10.1 / "Interventi di accompagnamento all'accusabilità (ex lavori socialmente utili)" del Piano provinciale di politica del lavoro; i lavoratori sono inquadrati, sotto il profilo previdenziale, a norma di legge.

[...]

TITOLO III – TRATTAMENTI ECONOMICI

1. ASSEGNO MENSILE LORDO OMNICOMPENSIVO. PASSAGGIO A PAGA ORARIA DAL 1.1.2012

[...]

Su richiesta del lavoratore, a decorrere dal 2012 può venire destinata a Laborfonds la quota forfettizzata del TFR pari al 7,4 per cento dell'assegno omnicompensivo di cui sopra. Nel caso di adesione del lavoratore alla previdenza complementare regionale, è prevista una contribuzione paritetica a Laborfonds, pari all'1% a carico del datore di lavoro ed all'1% a carico del lavoratore.
